

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 21.05.2014 [redacted] nato a [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Vito Montanaro che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, impugnava la cartella n. 10620130004513888000 notificatagli il 2.12.2013 per il recupero della somma di € 9,046,63 a titolo Irpef, sanzioni ed interessi determinata dall'agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis DPR 600/73.

Il ricorrente lamentava l'illegittimità della pretesa di tale somma - che si sosteneva dovuta dal sostituto d'imposta sul modello 770/00, relativa a compensi erogati nell'anno 2008 e/o nel quadro RM del modello Unico /2009 o nel quadro D del modello 730/2009 presentati per il periodo d'imposta 2008- innanzitutto per la mancata notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis DPR 660/73. Evidenziava l'istante come l'Ufficio, in presenza di somme derivanti da tassazione separata, non poteva iscriverne a ruolo le somme *de quibus* senza la preventiva ed indispensabile notifica della comunicazione di irregolarità della pretesa erariale. Eccepiva, altresì, l'omessa motivazione dell'atto impugnato e l'errore in essa compiuto nel considerare gli importi presi a base e riferiti ai redditi, alle aliquote, alle riduzioni applicate ed ai periodi di riferimento, nonché l'illegittimo utilizzo delle presunzioni e l'errato computo del *quantum* dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel chiedere il rigetto del presente ricorso, evidenziava la non obbligatorietà della comunicazione di irregolarità e l'infondatezza di tutte le suddette deduzioni.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata

Va infatti ribadito che, nel caso di specie, l'obbligo -non osservato dall'Ufficio- dell'invio della comunicazione di irregolarità è normativamente previsto dall'art.1 c.412 della legge finanziaria per il 2005,

Come infatti di recente ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 11000 del 20 maggio 2014 *"Ai sensi dell'art. 1 comma 412 L 311/2004 " l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione."*

La mancata comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente, come prescritta dalla norma citata, determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità del

provvedimento impugnato, senza che a ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.


Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in via equitativa come da dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella n. 10620130004513888000 impugnata.
Pone a carico dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli le spese del presente giudizio liquidate equitativamente in € 300,00.

Taranto, 27.01.2015

Il Giudice estensore



Il Presidente

